

Spett.le Studio
DILONARDO S.r.l.



ADP
ADP-2021-0000208
del 08-01-2021 09:26

E, p.c.: Aeroporti di Puglia
Ufficio Acquisti Gare e Contratti
SEDE

**Oggetto: AEROPORTO DI TARANTO – GROTTAGLIE – Affidamento dei servizi di Ingegneria per la redazione del PD PE e CSP per gli interventi di ampliamento della ex Caserma dei VV.F.
SMARTCIG ZB42660925**

DETERMINA/LETTERA DI AFFIDAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- lo Statuto di Aeroporti di Puglia Spa del 20.02.2020;
- la Concessione statale del 25.01.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli imoianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (Ta)";
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il d.l 76/2020 e successiva legge di conversione;
- l'art. 36, c. 8, del D. Lgs e s.m.i.; in base al quale le imprese pubbliche e i titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi Regolamenti;
- il "Regolamento AdP per l'Albo di Aeroporti di Puglia relativo all' Elenco degli operatori economici per l'Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura e servizi connessi";
- l'art. 106 Del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

con determina prot. 19339 del 19.12.2018 Aeroporti di Puglia ha affidato allo Studio Tecnico Dilonardo S.r.l. l'incarico professionale relativo ai i servizi di Ingegneria per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e CSP nell'ambito degli interventi di ampliamento della ex Caserma VVF dell'Aeroporto di Grottaglie;

tale prestazione professionale non si è ancora completata;

CONSIDERATO CHE

tale intervento è contemplato nell'ambito del Piano degli Investimenti di cui al Contratto di programma 2019 – 2022 stipulato con ENAC;

DATO ATTO CHE

a seguito delle intervenute esigenze della Stazione Appaltante, si rende necessario procedere con la variazione della Progettazione;

alla luce delle modifiche introdotte nel Progetto è necessario procedere con l'adeguamento dei compensi professionali per i servizi di ingegneria e architettura afferenti alla redazione del PD PE e CSP per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto;

le variazioni introdotte nel Progetto comportano pertanto, la necessità un impegno aggiuntivo, per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, rispetto all'incarico in essere;

ACCERTATO CHE

l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'affidamento iniziale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

ACCERTATO CHE: - l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale; - il cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; - le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b);

DATO ATTO CHE

il servizio in oggetto è da considerarsi strumentale e direttamente connesso all'attività di gestione del bene aeroportuale individuata all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, e pertanto, disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimenti alle "disposizioni comuni" e "per quanto compatibili" (art. 114, c. 1, del D.Lgs. 50/2016);

VISTO

l'importo calcolato dei servizi di ingegneria così modificato comporta un aumento di € 6.589,00 rispetto all'importo di cui all'originario affidamento di € 32.954,00; oltre INARCASSA, IVA non imponibile

RILEVATO che il maggiore corrispettivo per i servizi di Ingegneria comporta un aumento che rientra quindi nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 (quinto d'obbligo);

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria per l'affidamento;

PRESO ATTO CHE

il RUP dell'intervento in parola è il l' Arch. Roberto FAEDDA all'uopo nominato per l'originario affidamento;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione della modifica del contratto richiesta dal Rup ed all'affidamento dei servizi supplementari per redazione del PD PE e CSP per gli interventi di ampliamento della ex Caserma dei VV.F. dell'aeroporto di Taranto - Grottaglie

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI AFFIDARE di affidare al medesimo Studio Tecnico DILONARDO la esecuzione dei Servizi supplementari di Ingegneria relativi alla redazione del PD PE e CSP per gli interventi di ampliamento della ex Caserma dei VV.F. dell'aeroporto di Taranto - Grottaglie;

DI DARE ATTO che le prestazioni dovranno svolgersi entro quindici giorni dall'accettazione della presente determina/Lettera d'ordine;

DI RICONOSCERE per i servizi supplementari in parola, l'importo aggiuntivo di Euro 6.589,00 Iva non imponibile ex art. 9 DPR 633/72 oltre contributo Inarcassa;

DI DARE ATTO che, poiché l'importo dei servizi supplementari non eccede il quinto d'obbligo dell'originario affidamento di cui alla Determina prot. 19339 del 19.12.2018 non è richiesto, ai fini della tracciabilità un ulteriore Smart Cig;

DI DISPORRE CHE il pagamento verrà effettuato, in un'unica soluzione a completamento della prestazione professionale nel rispetto delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura in considerazione delle verifiche istruttorie sottese al pagamento stesso e a seguito della approvazione del progetto esecutivo da parte di ENAC.

Per l'effetto:

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto. L'Affidatario è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. Il N. di SmartCig da indicare è riportato in oggetto.

La fattura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. 376/2015.

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia SpA, pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Affidatario costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

L'Affidatario si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione "Società trasparente".

L'Affidatario dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R. 62/2013).



AEROPORTI DI PUGLIA

L'Affidatario si impegna, anche in relazione alla natura delle prestazioni affidate ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie e/o delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività.

Clausola Pantouflage – Preso atto di quanto specificato dall'ANAC negli orientamenti nn da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015 l'Affidatario dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di AdP che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AdP nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con AdP.

Regolamento EU 679/2016 (Art. 12 GDPR) – Agli effetti e per le finalità di cui al presente atto e come prescritto dalla normativa vigente, si dà atto che il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, 70128 Bari-Palese e che l'indirizzo di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it.

I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all'art. 6 c. 1 lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da Responsabili del trattamento all'uopo designati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e saranno conservati coerentemente alle finalità di trattamento (10 anni ovvero un tempo maggiore in caso di necessità per il Titolare di far valere un proprio diritto in giudizio). Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun titolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni, è disponibile sul nostro sito all'indirizzo www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone.

L'Affidatario decadrà dal presente provvedimento qualora emerga una causa di esclusione di cui all'art. 80 del vigente Codice dei contratti pubblici a seguito delle verifiche di ufficio che potranno essere espletate a campione in merito ai requisiti di ordine generale.

La presente determina viene indirizzata anche all'Ufficio Acquisti Gare e Contratti al fine dell'espletamento delle suddette verifiche.

La presente determina sarà pubblicata ai sensi dell'art 29 del Codice Appalti sul sito istituzionale di Aeroporti di Puglia nella sezione "Società Trasparente".

Si prega di restituire la presente firmata in segno di accettazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Marco CAVAMERO

PER ACCETTAZIONE

STUDIO DILONARDO s.r.l.
Amministratore Unico
Ing. Donato Dilonardo